

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

259^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 APRILE 1981

Presidenza del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Elezione di vice presidente Pag. 14029

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14029

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 14029

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 14029

Discussione e approvazione:

« Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore » (994-bis) (Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FORMICA, ministro dei trasporti Pag. 14033

* LIBERTINI (PCI) 14031

MITROTTI (MSI-DN) 14039

VINCELLI (DC), relatore 14030, 14033

« Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981 » (1371) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 14041

NERI (DC), f.f. relatore 14041

SIGNORI (PSI) 14042

« Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali » (1313) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

* BOGGIO (DC) 14043, 14045

D'AMICO (DC), relatore 14044

MASCAGNI (PCI) 14047

QUARANTA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 14045

SICA (DC) 14044, 14045

259ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 APRILE 1981

« Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa » (1335) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

BOGGIO (DC), relatore Pag. 14049

MONACO (MSI-DN) 14049

QUARANTA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 14049

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazione concernente nomine 14030

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 14051, 14052

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

MARTEDI' 7 APRILE 1981 14056

SUL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

PRESIDENTE 14030

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di vice presidente della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, nella seduta di ieri, ha proceduto all'elezione di un vice presidente. È risultato eletto il deputato Sinesio.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1960. — « Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili » (1380) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2211. — « Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP » (1381) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

BUSSETI. — « Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1382).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati ANIASI ed altri. — « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria » (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP » (1381) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annuncio di comunicazione concernente nomine in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato Gian Paolo Melzi d'Eril, del commendator Fausto Luigi Della Rosa e del generale di divisione Franco Capobussi a membri del Consiglio direttivo della Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, in Turate.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Sul funzionamento del dispositivo elettronico di votazione

PRESIDENTE. Informo che sono state completate le operazioni atte ad evitare gli inconvenienti, segnalati il 19 febbraio scorso, nel funzionamento del dispositivo elettronico di votazione.

Tale dispositivo potrà pertanto, se necessario, essere nuovamente usato da oggi.

Raccomando agli onorevoli colleghi di essere sempre muniti della tessera che abilita alla votazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore** » (994-bis) (*Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge quadro per l'ordinamento, ha ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore », per il quale il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ha chiesto una nuova deliberazione, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che per questo disegno di legge è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

VINCELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è noto con messaggio motivato in data 10 febbraio 1981 il signor Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere, per una nuova deliberazione, il disegno di legge concernente l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali e l'istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

Nella sostanza poichè l'approvazione del provvedimento legislativo è stata perfezionata nell'anno 1981, il riferimento ad un capitolo di spesa relativo all'anno 1979, che figura nell'articolo 13, non può considerarsi più attuale e, pertanto, la legge risultante carente di copertura, contravviene al dettato dello articolo 81 della Costituzione.

Al fine di sanare la predetta deficienza sono state apportate alcune modifiche a taluni articoli del testo della legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento nella nuova formulazione.

In modo particolare al quinto comma dell'articolo 9 riguardante il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio viene stabilito che, a partire dall'anno 1982, le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Come è noto, gli articoli 8 e 9 riguardano la partecipazione al gettito di imposte erariali per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

La seconda modifica riguarda l'articolo 11 con il quale si provvede ad articolare su 4 anni anzichè su 5 il finanziamento del fondo di investimenti che mantiene la dotazione complessiva di lire 2000 miliardi. Nella nuova dizione il primo e il terzo comma dell'articolo 11 recitano testualmente: « È costituito per 4 anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali » e « Per lo anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire ».

Ultima modifica riguarda il Titolo IV relativo alle disposizioni finanziarie.

All'articolo 13 infatti è detto: « Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981 in ragione di 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984 ».

Desidero ribadire anche in questa sede che gli elementi più significativi di questo provvedimento sono connessi, da un lato alla necessità di risanamento di pesanti situazioni passive sinora accumulate e richiamano, dall'altro, l'esigenza, più volte ribadita, di concepire a livello regionale uno sviluppo nazionale e integrato del sistema di trasporto pubblico locale.

È un'ottica nella quale la programmazione regionale viene ad acquistare notevole importanza in una fase come questa in cui la grave crisi energetica condiziona fortemente la scelta del sistema pubblico di trasporto e sarebbe oltremodo irresponsabile non correggere tempestivamente le vistose lacune e le assurde concorrenze che nei vari comparti di questo sistema sono emerse.

Pertanto risulta chiaro che la duttilità del sistema, la sua efficienza, la sua accessibilità non possono che scaturire da una scelta programmata, in armonia con le prospettive di

sviluppo delle comunità regionali e congeniali al loro profilo sociale, culturale e storico.

Desidero inoltre sottolineare che un aspetto di rilevante interesse che emerge da questo provvedimento è quello attinente alle prospettive di sviluppo del sistema di trasporto pubblico locale. Il disegno di legge infatti prevede anche criteri di programmazione e di investimento per gli anni futuri, sulla scorta di analisi di costi e di valutazioni dello stato attuale, per eliminare la cornice di improvvisazione e di rimedio occasionale, entro cui per tanto tempo si è delineata la politica generale dei trasporti del nostro paese.

Questo provvedimento dunque non si muove sul terreno limitato della politica delle sanatorie ma esprime proposte legislative affinché il futuro sviluppo del settore del trasporto pubblico proceda da realtà presenti e da ipotesi di espansioni sempre aderenti ad una visione di politica regionale di ordinata crescita.

Sono concetti che hanno trovato l'autorevole conferma nel messaggio con il quale il Capo dello Stato a norma dell'articolo 74 della Costituzione «ha invitato le Camere ad una nuova deliberazione riconoscendo l'importanza e l'urgenza del predisposto intervento legislativo in una materia che da tempo attende norme di inquadramento e risanamento finanziario ». Queste sono le motivazioni per cui esprimo parere favorevole all'approvazione del nuovo testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* **L I B E R T I N I .** Il Gruppo comunista del Senato è d'accordo con le modifiche che sono state introdotte in questo provvedimento dalla Camera dei deputati in modo concorde, recependo le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. Del pari siamo dunque d'accordo con la relazione che abbiamo ascoltato dal senatore Vincelli, nella quale anche apprezziamo una serie di riferimenti che riguardano lo spirito con cui questa Camera ha approvato nella discussio-

ne precedente questo disegno di legge. Io però credo che sia necessario cogliere l'occasione del secondo voto su questo provvedimento per fare, in modo molto rapido, un'osservazione che si ricollega al provvedimento ma investe un problema più complesso. Noi comunisti diamo atto, perchè questo poi è il senso della posizione che abbiamo sempre avuto costantemente di opposizione costruttiva, cioè di un'opposizione che sa cogliere il buono e il cattivo del Governo, al Ministro dei trasporti di avere in questo campo operato un'iniziativa che non era nota ai suoi predecessori.

Infatti vi è stata una collaborazione tra Governo e Parlamento nel varo di questa legge, che è stata tre anni ferma, vi è stata collaborazione (ne abbiamo parlato in quest'Aula) tra Ministri e Parlamento nell'approvazione del piano delle ferrovie e vi è stata e vi è in Commissione collaborazione tra Ministro dei trasporti e Parlamento per ciò che riguarda la travagliata legge delle ferrovie in concessione.

Però, mentre registriamo questo fatto positivo, e non abbiamo nessuna remora a farlo, dobbiamo dire che nel suo insieme l'atteggiamento del Governo in questa materia è estremamente contraddittorio e per molti aspetti carente e grave. Di che cosa intendo parlare? La legge che noi oggi approviamo, diciamo così per la seconda volta, non è una legge soltanto di spesa. Certo è una legge che istituisce due fondi, uno a ripiano del disavanzo pregresso e uno invece per gli investimenti, ma colloca questi due fondi all'interno di una normativa che configura una vera e propria strategia del trasporto pubblico locale. E qual è questa strategia? Essa consiste in sostanza nel trasferimento, sulla scia della legge n. 382 e del decreto n. 616, delle competenze in materia di trasporto urbano ed extraurbano regionale alle regioni — tanto che è previsto l'obbligo di predisporre piani di bacino e di istituire consorzi di gestione — e, a fronte di questo trasferimento di compiti, in rapporto ad un quadro di programmazione, realizza un trasferimento di risorse finanziarie. Questo mi sembra il punto.

A fronte del fatto che alle regioni, ai comuni e alle aziende che ne dipendono si ricono-

scono delle funzioni che prima erano assolte dal potere centrale in un quadro di programmazione e in una filosofia che tende a ridurre i costi — naturalmente in termini reali perchè l'inflazione non consente una riduzione in termini nominali — e a migliorare il servizio dei trasporti, lo Stato trasferisce alle regioni una quota notevole di mezzi finanziari. Questo è il senso dell'operazione che qui approviamo per la seconda volta, sia per il fondo di ripiano (1500 miliardi all'anno circa che dovranno essere aumentati, secondo la legge, tenendo conto del tasso di inflazione di anno in anno), sia dal punto di vista del fondo per gli investimenti.

Però c'è differenza tra questo, che è il modo in cui cerchiamo di sistemare il futuro, e il modo come attualmente si muove il Governo nel suo insieme (non parlo di questo o quel Ministro: se parlassi di questo o di quel Ministro dovrei parlare forse più di tutti del ministro Andreatta, che più che Ministro del tesoro sembra essere il facente funzione del Presidente del Consiglio, che ormai è ridotto ad un'ombra evanescente, come abbiamo visto l'altra sera in televisione). Ad esempio, di fronte alla vertenza del trasporto pubblico in atto da mesi, che crea disagi gravissimi ai cittadini, l'atteggiamento complessivo del Governo consiste nel far credere all'opinione pubblica che la vertenza è una questione che riguarda il rapporto tra i comuni, gli enti locali e i sindacati, e che il Governo non c'entra.

Ora noi, viceversa, votando questa legge, riconosciamo che il Governo non può essere mediatore in quella vertenza, ma è controparte, perchè fino a quando non opererà il trasferimento dei mezzi finanziari necessari (allora vertenze di carattere sindacale come quella che è ancora aperta riguarderanno i comuni e le regioni) il problema riguarda il Governo nella sua interezza, e il Governo invece è latitante.

Io non voglio fare il dietrologo — che poi è una scienza che non interessa un partito di opposizione — però le continue sparizioni del Ministro del lavoro dal tavolo della mediazione (e il Ministro del lavoro non era secondo noi il Ministro adatto per discutere

queste questioni, perchè è un Ministro di mediazione e qui ci voleva chi si assumesse la responsabilità) sono dovute forse alle malattie del ministro Foschi, molto ricorrenti, poiché l'influenza di questi tempi fa questi scherzi (e gli auguriamo di star bene nel futuro), ma sono dovute soprattutto al fatto che il Governo è lacerato su questo terreno da profonde contraddizioni e che all'interno del Governo e della maggioranza vi è una volontà politica, non propria, io dico, di questo o quel partito, ma di settori del partito di maggioranza, di utilizzare questa situazione per inchiodare i comuni ad una certa difficoltà (io parlo molto apertamente), tenendo conto anche che a giugno si vota in alcuni grandi comuni amministrati dalla sinistra, e per logorare il sindacato in una posizione difficile.

Devo dire che in sede di 8ª Commissione a proposito della legge sulle ferrovie in concessione, si è verificato in sostanza un accordo tra tutti i commissari e si è raggiunta un'intesa proficua tra i commissari e il Ministro, con il consenso delle regioni e dei sindacati. Si tratta di una legge molto importante per il trasporto pubblico locale, perchè il vero problema del trasporto pubblico locale, lo ripeto ancora, è il contenimento dei costi e la loro riduzione in termini reali, cioè depurati dal tasso di inflazione. Ma questo avviene se si passa ad un sistema di trasporti integrati. Le ferrovie in concessione sono appunto uno degli elementi del trasporto integrato. Questa legge è ferma e abbiamo constatato (qui non c'è problema di dietrologia) che è ferma perchè in seno al Governo vi è una contraddizione macroscopica fra certi Ministri e certi altri Ministri. Credo che sia giusto in questa sede porre con forza questo problema, aggiungendo che noi non potremo assistere ulteriormente a una situazione di questo genere senza prendere iniziative politiche, che qui io comincio col preannunciare.

Noi intendiamo che in questa vicenda del trasporto pubblico locale il Governo faccia la sua parte fino in fondo: non può esservi questa discrasia tra la legge che votiamo adesso, la filosofia che sta alla sua base e i comportamenti concreti del Governo.

Sono queste le osservazioni che ci è parso opportuno fare oggi in quest'Aula perchè, accanto all'approvazione formale e scontata di un provvedimento su cui c'è un vasto consenso, si tenga presente che non si può fare una cosa con la mano destra e con la sinistra un'altra: veramente sarebbe forse il caso di dire in questo momento di fare con la sinistra una cosa e con la destra un'altra. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V I N C E L L I , relatore. Non ho niente da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

F O R M I C A , ministro dei trasporti. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore Vincelli che ringrazio. Si tratta di una modifica scontata perchè era motivato il messaggio del Presidente della Repubblica.

Mi riservo naturalmente di intervenire successivamente in Commissione o in altra occasione sulle osservazioni formulate dal senatore Libertini, che in parte riguardano l'attività del mio Ministero ma in parte coinvolgono una responsabilità più ampia del Governo e in modo particolare del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle pote-

stà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali. Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe pre-stabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.

Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 2.

Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:

a) definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali;

b) predispongono piani regionali dei trasporti in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare la integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con gli stessi;

c) adottano programmi poliennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

Le regioni concorrono, altresì, secondo la legislazione statale, alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore, e collaborano alla predisposizione

delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

(È approvato).

Art. 3.

Nelle materie di cui agli articoli 1 e 2, le regioni provvedono ad emanare norme al fine di:

1) definire i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità;

2) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

3) fissare criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico, da parte degli enti locali, e per assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti;

4) stabilire una organica disciplina per l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria del servizio per ambiti territoriali di bacino di traffico e favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

5) promuovere e sostenere, nell'ambito di ogni bacino di traffico, la costituzione di consorzi o altre forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali;

6) assicurare la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del piano regionale dei trasporti;

7) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per irregolarità di documento di viaggio.

Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

(È approvato).

Art. 4.

I servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti in uno dei seguenti modi:

- a) in economia dagli enti locali;
- b) mediante aziende speciali;
- c) in regime di concessione.

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private secondo quanto previsto dalla legge regionale che disciplinerà, tra l'altro:

- a) durata e modalità delle concessioni;
- b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto della idoneità tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo adeguate forme di pubblicità e comunicazione dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;
- c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza e alla regolarità;
- d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni;
- e) i casi di linee interregionali per le quali, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le incombenze di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) competono alla regione dove si svolge il percorso prevalente, di intesa con la regione finitima interessata.

Il mancato rinnovo delle concessioni di cui al comma precedente o la loro decadenza per inadempimento degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati. È vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.

Le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano ai servizi di trasporto di cui all'articolo 1 della

presente legge a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo comma, ad eccezione delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 4, come modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1490, delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella lettera c) dell'articolo 34 della stessa legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernenti, rispettivamente, l'obbligo del trasporto degli effetti postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti postali.

(È approvato).

Art. 5.

I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 2, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono erogati dalla regione direttamente ovvero tramite gli enti o gli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Le somme che le regioni stanzianno annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per i suddetti contributi non possono essere comunque inferiori a quanto a tale scopo sarà stato loro attribuito ogni anno dallo Stato attraverso i fondi istituiti dagli articoli 9 e 11.

(È approvato).

Art. 6.

I contributi di esercizio, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

- a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e la adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto « ricavi-costi » da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti.

L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto

previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.

(È approvato).

Art. 7.

Le regioni, in collaborazione con gli enti locali o i loro consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(È approvato).

Art. 8.

I contributi per gli investimenti, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di bacino di traffico di cui al numero 3) dell'articolo 3.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118.

(È approvato).

TITOLO II

FONDO NAZIONALE PER IL RIPIANO
DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 9.

È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1982 e per gli anni successivi detto importo sarà modificato anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(È approvato).

Art. 10.

Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo è iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, sarà assicurata dalla regione anche la copertura del di-

savanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.

(È approvato).

TITOLO III

FONDO PER GLI INVESTIMENTI

Art. 11.

È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.

(È approvato).

Art. 12.

Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sot-

topongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di Commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione dei ca-

pitoli 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questa occasione, che vede tornare in Aula un provvedimento già dibattuto, vorrei effettuare alcune puntualizzazioni, peraltro già espresse in sede del precedente esame. Ebbi la ventura allora di preconizzare, in un certo senso, quello che sarebbe stato l'evento che questo provvedimento ha dovuto subire: l'intervento del Capo dello Stato che ne ha bloccato l'iter per un riesame ai fini di un'adeguata definizione della copertura finanziaria.

In occasione di quella prima valutazione effettuata in quest'Aula ebbi a lamentare — sono queste le testuali parole che profferii — « come ormai l'organismo parlamentare era sistematicamente ridotto ad operare in piena illegittimità formale e sistematicamente impegnato, con i pochi presenti, a rinnovare il rito di affermazioni, di atteggiamenti, di decisioni che si pongono a lontananza abissale dalla verità e dalla realtà dei fatti ». Sono parole che vestono, direi, a misura il significato ed il senso dell'intervento del Capo dello Stato in ordine ad un provvedimento per il quale avevamo sì espresso parere favorevole, ma per il quale avevamo altresì puntualizzato le perplessità per le quali richiedevamo un serio impegno dei colleghi in Aula.

Le nostre perplessità rivenivano allora — e sono confermate nella sostanza, non essendo emerso alcun elemento di modifica — dall'essere questo provvedimento disancorato da ogni dovuta analisi e da ogni dovuto reperimento di dati conoscitivi attraverso gli enti regionali.

È stato ricordato qui dal senatore Libertini come questo provvedimento si inquadri in una filosofia dei trasporti che vede, in attuazione dei provvedimenti legislativi progressivi, le regioni abilitate a gestire questo settore. Ebbene, queste regioni, destinatarie, allora come oggi, di deleghe da parte dello Stato, hanno mostrato nel tempo carenze paurose. Non un impegno si è evidenziato da parte del Ministero per mettere a fuoco le discrasie che, regione per regione, sono emerse nel settore dei trasporti. Quando la degradata realtà regionale del settore dei trasporti viene poi correlata alla sottorealtà comunale che per alcuni grossi centri ha dimostrato vuoti paurosi sul piano gestionale dei trasporti, quando queste realtà vengono correlate, nasce la doverosità di un impegno parlamentare che metta a fuoco questo stato di cose per trarne debiti convincimenti che servano ad impostare, sul piano normativo, orientamenti e scelte risolutive dei problemi stessi.

Confermando il nostro convincimento, ribadiamo il carattere di sanatoria che nel precedente intervento avevamo ascrivito al provvedimento stesso e che tale rimane anche se — richiamandomi ancora una volta alla filosofia evocata dal senatore Libertini — si rivendicano, con esso, soluzioni innovative. Diciamo che l'innovazione esiste, ma esiste nella istituzionalizzazione dell'assistenza dello Stato in un settore per il quale l'unica soluzione passa attraverso una adeguata gestione dei servizi.

Il problema da risolvere, per noi, riguarda l'organizzazione dei servizi. Non serve a niente nascondersi in quest'Aula dietro il paravento di una delega legislativamente consolidata per dire che ormai questa è competenza delle regioni e che il Parlamento non può interferire. Si potrebbe risalire al dettato costituzionale, che vincola comunque lo Stato a chiedere un *redde rationem* per gli inter-

venti che lo vedono partecipe sul piano finanziario, per rivendicare allo Stato una capacità di analisi corretta a tutela dell'interesse legittimo della collettività. Se tanto non viene operato, ciò avviene unicamente per fini politici. E non sfondo porte chiuse, ma varco porte apertissime se dico in quest'Aula che la politicizzazione a volte esasperata dei governi regionali è stata la palla al piede che ha vanificato quegli intenti, pur lodevoli, che anche noi avevamo riconosciuto nel sistema di deleghe regionali, in attuazione della realizzazione di quel delta costituzionale che vedeva ramificarsi, alla periferia dello Stato, poteri che al tempo stesso avrebbero dovuto significare responsabilità.

Ebbene, di questa equazione non riscontriamo il secondo termine; in questa equazione viene delegato il potere, ma ostinatamente non si chiede che si chiarifichi la responsabilità dei governanti regionali.

Il mio intervento in quest'occasione vuol essere un richiamo ai responsabili del Governo perchè non si disattenda oltre questa scelta che è risolutiva per l'impegno dello Stato. Allora come oggi, non deneghiamo il voto di assenso perchè siamo convinti che, se certe situazioni pesantissime, ormai cumulatesi a livelli regionali e comunali, non vengono azzerate, è utopico pretendere di fondare una realtà nuova e diversa.

Ieri come oggi, diciamo che il nostro voto di assenso al provvedimento non è adesione metodologica all'intervento dello Stato e delle regioni, ma è l'accettazione *obtorto collo* di una operazione di pulizia iniziale che comunque bisogna concretare se si vuole mettere in chiaro il terreno sul quale fondare una realtà diversa, una filosofia — piace a me riprendere questo termine — diversa e adeguata ai tempi nel settore dei trasporti. Di certo stride la possibilità, che qualcuno ha colto, di gridare alla innovazione risolutiva (in occasione del varo di questo provvedimento) con la contestuale realtà di un settore trasporti in piena effervescenza. È della stampa quotidiana di oggi l'annuncio della settimana calda che ci aspetta nel settore del trasporto aereo e sono anche realtà di questi giorni le agitazioni che si sono susseguite in altri settori del ramo del trasporto.

Ebbene, guardare in modo disancorato e frammentario ai problemi dei trasporti illudendosi di essere giunti, di aver varcato la soglia della soluzione dei problemi unicamente perchè si sono tacitati i debiti cumulati dalle regioni e dai comuni, mi sembra un errore madornale che non si deve e non si può compiere se ai compiti parlamentari si annettono quelle doti di responsabilità che ne sono la parte più peculiare. Oggi quindi tutti dobbiamo convenire che il provvedimento che variamo non è che un'opera di nettezza amministrativa imposta proprio dalla mancanza di interventi adeguati che negli anni aveva tollerato chi al Dicastero dei trasporti si è insediato al massimo livello di responsabilità. Prendiamo atto che c'è stata una volontà di smuovere la nave dei trasporti dalle secche di una inoperatività che non faceva che accrescere i problemi senza indicare orientamenti risolutivi all'orizzonte. Riteniamo che ancora più sterile tenda ad essere un'azione di bonifica se ad essa, e parallelamente ad essa, non seguano impegni ed operatività governative che mostrino di voler perseguire obiettivi concreti di risoluzione dei problemi su strade altrettanto concrete.

Richiamo ancora una volta il fatto che la concretezza dell'intervento governativo passa per noi attraverso una ricerca di dati concreti, reali della situazione effettiva periferica, regionale e comunale, ed anche attraverso l'ancoramento di tali realtà a responsabilità precise, sia che si tratti di valutare, in termini di adeguatezza, i compiti assunti in proprio dal potere centrale sia che si tratti di valutare, in termini di responsabilità e di adeguatezza, i compiti assunti dalle regioni e dai comuni in esecuzione dei provvedimenti previsti da questo disegno di legge.

Chiudo, per non appesantire ulteriormente l'intervento, confermando il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale che — ribadisco — non è adesione al metodo adottato, ma è convincimento della necessità di costituire, una volta per tutte, un punto fermo di partenza per impostare un'azione diversa, doverosa e responsabile qual è nell'attesa dei cittadini e nei doveri dei governanti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981** » (1371) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

N E R I , f.f. relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame di iniziativa governativa ha la finalità di consentire che le elezioni amministrative dell'anno in corso possano svolgersi in una domenica compresa fra il 15 ed il 30 giugno e ciò in deroga all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, che stabilisce che le elezioni amministrative si svolgano tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

I motivi di tale deroga sono di opportunità: prima di tutto per poter distanziare queste elezioni amministrative del 1981 (che interesseranno — è bene notarlo — 9 milioni di elettori per il rinnovo di 179 consigli comunali, di 2 consigli provinciali e del consiglio regionale siciliano) dai *referendum* popolari. Con ciò si eviteranno confusioni di temi propagandistici a vantaggio della chiarezza e informazione del corpo elettorale. Ci sono inoltre motivi d'economia, perchè con questo metodo potremmo utilizzare gli stessi tabelloni e gli spazi elettorali usati per i *referendum*.

In secondo luogo avremo anche delle riduzioni degli oneri finanziari per l'abbinamento delle elezioni regionali e amministrative, soprattutto sul piano tecnico e organizzativo,

anche in ordine allo svolgimento dell'anno scolastico e all'utilizzazione delle aule. Va notato in particolare che non sarebbe possibile perseguire l'abbinamento delle elezioni regionali della Sicilia con le elezioni amministrative in quanto l'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, stabilisce che le elezioni regionali per la Sicilia si svolgano successivamente al 20 giugno, data in cui viene a scadere il quinquennio di carica. Per i suesposti motivi anche a nome della 1ª Commissione del Senato mi dichiaro favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

C O R D E R , sottosegretario di Stato per l'interno. — Signor Presidente, onorevoli senatori, molto brevemente per qualche annotazione a integrazione di quanto è già stato detto ampiamente dal relatore. Il provvedimento che è all'esame di questa Assemblea tende a consentire che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali previste appunto per la primavera abbiano luogo in concomitanza con quelle concernenti l'assemblea regionale siciliana. Il disegno di legge si è reso necessario in quanto la normativa vigente prevede, da una parte, che le elezioni amministrative debbano effettuarsi appunto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno e, dall'altra, che le elezioni regionali in Sicilia non possono tenersi, in base a una norma statutaria e quindi costituzionale, prima del 20 giugno.

L'abbinamento delle consultazioni elettorali regionali e amministrative comporta una notevole riduzione delle spese grazie alla contestuale utilizzazione dell'apparato tecnico e organizzativo nel suo complesso e un minore coinvolgimento delle strutture scolastiche, come è stato ricordato prima.

Ritengo opportuno al riguardo fare presente che saranno interessati nell'occasione 735 comuni più 2 province, la provincia di Foggia e quella di Roma, e la regione

Sicilia, per un totale, su una popolazione di 11.383.253 unità, di 8.961.719 elettori. Non può sottacersi infine che in tal modo le campagne elettorali per i *referendum* e le consultazioni amministrative verranno ad essere distanziate favorendo così una più chiara informazione e la migliore conoscenza dei temi elettorali. Il Governo raccomanda quindi l'immediata approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FASSINO, segretario:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Voglio dire solo, signor Presidente, che il Gruppo socialista approva il disegno di legge che stiamo per votare. Approfitto dell'occasione per rilevare poi che da qualche tempo è giacente presso il Senato un disegno di legge di iniziativa so-

cialista che prevede il ricorso al sorteggio per quanto attiene l'attribuzione dell'ordine di lista al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che, via via, si verificano in ogni tornata elettorale.

Anche questa è una piccola riforma, se volete, nell'ambito della riforma più generale delle cose che debbono essere riviste, che tuttavia potrebbe contribuire a restituire un minimo di credibilità alle istituzioni democratiche e repubblicane.

Credo, quindi, che non sia fuori luogo sollecitare la Presidenza, il Ministro, i rappresentanti del Governo qui presenti ed anche i colleghi senatori affinché questo disegno di legge venga esaminato al più presto dalla nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Signori, voglio farle osservare che la sua sollecitazione, in questo caso, deve essere rivolta al Presidente della Commissione competente, cui il disegno di legge è assegnato in sede referente.

SIGNORI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali** » (1313) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali** », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non ci sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Debbono essere svolti due ordini del giorno, il primo del senatore Boggio, il secondo del senatore Sica e di altri senatori.

Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge in esame col quale vengono definiti per l'esercizio 1981 gli stanziamenti di bilancio di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, per gli enti lirici e le attività musicali in genere;

premesso che tra gli indirizzi programmatici e le finalità della legge citata venne a suo tempo opportunamente posta « la preparazione dei nuovi quadri artistici mediante l'istituzione di appositi Centri di formazione professionale » poichè, si affermava testualmente nella relazione governativa, « sarebbe inutile una qualsiasi politica di intervento a favore dell'attività lirica e concertistica se venisse a mancare l'apporto di nuovi e qualificati elementi che siano in grado di continuare degnamente la secolare tradizione italiana »;

rilevato con rincrescimento che i Centri di cui sopra come previsti sono rimasti allo stato di pio desiderio, dei possibili contributi alla formazione e qualificazione professionale degli operatori musicali essendosi fatte carico solo sporadiche quanto benemerite istituzioni private, attuando iniziative che ricomprese nella legge n. 800 non hanno tuttavia ricevuto dallo Stato il sostegno finanziario che meritavano;

richiamato il proprio ordine del giorno n. 9.425.2 che, accolto dal Ministro, risulta non essere stato oggetto della considerazione desiderata nelle sedi dovute,

impegna il Governo, che nel disegno di legge in approvazione per quanto attiene all'uso dello specifico stanziamento per gli enti lirici introduce novità di rilievo onde garantire l'attesa perequazione tra gli enti destinatari e conseguentemente la necessaria produttività della spesa, a far sì che le iniziative finalizzate alla migliore formazione ed al perfezionamento dei quadri artistici,

del cui continuo rinnovo ed ampliamento si avverte il bisogno per rispondere alla crescente richiesta di fruizione del bene della musica che si registra nel Paese, vengano adeguatamente ed appropriatamente sovvenzionate quando ne siano rigorosamente accertate la serietà e la validità desumibili anche dalla loro regolare continuità nel tempo.

9.1313.1

BOGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge che dispone interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, prevedendo un congruo aumento degli stanziamenti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

rilevato che la ripartizione delle somme stanziata avverrà in parte secondo i criteri derivanti dalla legge n. 54 del 6 marzo 1980 ed in parte con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti « le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione »;

considerata la necessità che la promozione culturale, specie nel settore musicale, si sviluppi a beneficio del maggior numero di utenti possibile, tenendo conto soprattutto delle zone più bisognose di interventi del genere,

impegna il Ministro del turismo e dello spettacolo a tenere presente nella ripartizione dei suddetti fondi, per le considerazioni sopra esposte, particolarmente gli enti lirici ubicati nelle zone più bisognose di interventi promozionali o che operino nell'ambito di più regioni.

9.1313.2 SICA, LAI, CERAMI, PATRIARCA, COCO, VITALE ANTONIO, DI LEMBO, SANTONASTASO, FERRARA NICOLA

B O G G I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O G G I O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, illustro molto brevemente l'ordine del giorno dicendo che tra gli indirizzi programmatici e le finalità della legge n. 800 c'è la preparazione dei nuovi quadri artistici mediante la istituzione di appositi centri di formazione professionale. Tali centri non furono istituiti e della formazione nonchè della qualificazione professionale si sono fatte carico solo sporadiche istituzioni private.

Questi concetti esprimevo l'anno scorso in apposito ordine del giorno accolto dal Ministro. Però gli auspici espressi in quello ordine del giorno sono rimasti infruttuosi in sede di sovvenzione governativa.

Per queste ragioni, ripropongo un analogo ordine del giorno, esprimendo l'auspicio che ci sia maggiore generosità verso quelle istituzioni private che attendono alla preparazione di nuovi quadri artistici mediante qualificati centri di formazione professionale.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Signor Presidente, credo che l'ordine del giorno presentato si illustri da sè.

Le disposizioni del disegno di legge al nostro esame prevedono all'articolo 2 che lo stanziamento previsto sia gestito — se possiamo usare questo termine — per un importo di 90 miliardi in base alla procedura prevista dalla legge n. 54 del 1980 e per il residuo importo di 56 miliardi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge n. 800.

Il relatore nella sua relazione espressamente pone in luce che per la prima volta un importo così notevole viene gestito dal Ministro direttamente con l'ausilio non della commissione prevista, ma del comitato per il coordinamento. Dice espressamente l'articolo 2 che questo riparto avviene al fine di tutelare e di tener presente le esigenze produttive primarie, insopprimibili

di ciascun ente e istituzione; non ha quindi presenti quelle che sono le esigenze di alcuni enti lirici, che operano in regioni particolarmente depresse.

Allo stato attuale, gli enti lirici che usufruiscono di queste agevolazioni sono in tutto 13, di cui 10 nell'Italia settentrionale, 1 a Napoli, l'altro a Palermo ed il terzo a Cagliari. Si tratta di tre regioni dove l'attività degli enti lirici non può essere tenuta presente solo in riferimento alle esigenze produttive dell'ente, in riferimento all'attività dell'ente stesso, ma deve esserlo anche e soprattutto in riferimento al tipo di utenza al quale l'attività di detto ente si rivolge: un'attività che deve essere necessariamente promozionale, al fine di incentivare la presenza di questi enti tra un tipo di popolazione che ha particolarmente bisogno di questi incentivi per partecipare all'attività musicale, lirica in particolare.

Per questo, insieme ad altri colleghi (in particolare i rappresentanti di regioni alle quali ho fatto sopra cenno), ho presentato l'ordine del giorno col quale impegniamo il Ministro del turismo e dello spettacolo a tenere presenti, nella ripartizione dei fondi, in particolare dei 56 miliardi, gli enti lirici ubicati nelle zone più bisognose di interventi promozionali o che operano nell'ambito di più regioni, come avviene per gli enti situati nell'Italia meridionale.

Con questo spirito abbiamo presentato l'ordine del giorno; ci auguriamo che il Governo voglia accoglierlo e l'Assemblea voglia approvarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

D ' A M I C O , *relatore*. Non posso che concordare sull'uno e sull'altro ordine del giorno, in quanto si riferiscono a problemi di assoluta chiarezza, che vanno affrontati. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, vi è la novità introdotta con la previsione del riparto di un notevole stanziamento di 56 miliardi riservato non alla competenza del solo Ministro, ma alla competenza del Ministro e a quella del comitato di coordi-

namento: è la prima volta che nella legge si prevede il ricorso all'ausilio di questo comitato, evidentemente per la finalità precipua del comitato stesso nella speranza che, se del caso, possa risultare utile il suo apporto per l'auspicata perequazione del trattamento degli enti lirici ed anche in considerazione delle ragioni di fondo esposte nell'ordine del giorno che sono state oggetto di rilievo e di attenzione in passato e non meno nella relazione che ho rimesso per iscritto sul disegno di legge all'esame del Senato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, vi si conferma quello che è stato già lo scorso anno oggetto di richiamo e di raccomandazione, visto che, sotto certi aspetti, non è risultato produttore l'impegno allora assunto in ordine ad iniziative che meritano (soprattutto quando la loro validità è riconosciuta attraverso la continuità nel tempo accertabile nei modi e con i mezzi che l'amministrazione ha a disposizione) di essere più ampiamente sostenute.

Concordo pertanto sui due ordini del giorno e auspico che siano presi in considerazione ed accolti dal Governo, nel modo sollecitato dai proponenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Q U A R A N T A , *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Sono favorevole all'ordine del giorno n. 1 e, con riserva, all'ordine del giorno n. 2.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, nella prassi parlamentare non esiste la formula dell'accoglimento con riserva.

Q U A R A N T A , *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Va bene. Allora, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Boggio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

B O G G I O . Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

S I C A . Signor Presidente, non posso che esprimere la mia meraviglia per il fatto che il Sottosegretario accolga in un primo momento con riserva e in un secondo momento come raccomandazione l'ordine del giorno da me proposto, perchè un rappresentante di regioni meridionali, come l'onorevole Sottosegretario, avrebbe dovuto accogliere con entusiasmo un ordine del giorno che mira a potenziare l'attività degli enti lirici delle zone meridionali, al fine soprattutto della penetrazione dell'attività di questi enti nelle masse popolari.

Devo con rammarico prendere atto delle dichiarazioni del Governo e non posso che accettare che esso accolga l'ordine del giorno come raccomandazione, sperando che di esso faccia un giusto uso.

P R E S I D E N T E . Quindi lei non insiste per la votazione?

S I C A . No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario:*

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita la data « 31 dicembre 1980 » alla data « 31 dicembre 1979 » indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle *tournées* all'estero;

quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

(È approvato).

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.

Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate,

quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

(È approvato).

Art. 4.

All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

Le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A S C A G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dico subito che mi inibisco il rituale auspicio che il disegno di legge oggi in discussione sia l'ultimo di carattere straordinario in attesa della riforma. Lo faccio per scaramanzia. Dico invece che approviamo questo disegno di legge perchè non abbiamo altra soluzione. Allo stato delle cose, non possiamo infatti fare altro che affidarci ancora una volta a misure di emergenza.

Qualche considerazione di ordine generale, visto che stiamo per mettere mano alla riforma del settore, mi sia concessa. Desidero dire che l'impostazione tuttora vigente dell'azione governativa nel campo della musica è di carattere centralistico e non si addice ad un campo di attività intimamente legato al più ampio esercizio della libera iniziativa, all'espansione dell'inventiva, ad una piena articolazione democratica dei mezzi e delle forme di intervento.

L'argomento è di stringente attualità e coglie la quotidianità dei rapporti tra organi centrali ed organi decentrati dello Stato dotati di autonomia (regioni, province e comuni). I confronti e i dibattiti che ne conseguono sono irti di difficoltà perchè la lunga inveterata tradizione centralistica dello Stato italiano, ovviamente legata ai modi ed alle condizioni storiche in cui le clas-

si dominanti hanno portato il paese all'unità, è veramente dura a morire, si rinnova in forme, aspetti, strumenti di esercizio raffinati, spesso insidiosi.

È nostra profonda convinzione che la battaglia per aprire nel nostro paese la prospettiva di una politica della musica e dello spettacolo ampia e creativa sia affidata in gran parte alle capacità delle forze democratiche di individuare produttivi equilibri tra funzione dello Stato nei suoi organi centrali e sistema delle autonomie. Certo, un minimo di realismo ci fa avvertiti della inevitabilità di un periodo di transizione, con esperienze che, soprattutto in talune regioni, potranno essere difficili. Sono prevedibili incontri e confronti, inizialmente problematici, tra forze politiche, sociali, culturali diverse. Ma questi sono passaggi obbligati, attraverso i quali andrà a rafforzarsi una dialettica democratica nelle regioni anche nel campo della cultura, come condizione perchè nel nostro paese la cultura — e lo spettacolo ne è parte essenziale — sia di tutti e per tutti, non scenda dall'alto, conquisti una sua capacità di autoamministrarsi, di comporsi e anche di scomporsi per riaggregarsi in forme e contenuti sempre rinnovantisi, secondo impulsi e processi che sorgono dalle forze reali del paese.

Chiediamoci: come pensare realisticamente che un Ministero (prescindendo dalle condizioni di estrema difficoltà e precarietà funzionali in cui oggi versa il Ministero dello spettacolo) possa produttivamente amministrare dall'alto lo spettacolo in un paese di 55 milioni di abitanti, tanto negativamente segnato oltretutto da contraddizioni e disparità tra Nord e Sud (ne faceva riferimento poc'anzi l'ordine del giorno del collega Sica), tra regioni e regioni?

Lo spettacolo vive in quanto si alimenti costantemente di apporti articolati nell'intero territorio nazionale e trovi forza di affermazione, di diffusione, di rinnovamento nell'iniziativa pubblica e privata, nell'associazionismo di base, nei gruppi promozionali, nelle istituzioni tradizionali lungamente consolidate, nelle nuove esperienze.

Come ignorare o degnare a malapena di uno sguardo di sopportazione le iniziative che gradualmente sono venute manifestandosi, in grandi e medie città, a livello di massa, con coinvolgimenti di strati popolari mai prima investiti da tali forme di espressione, musicali, teatrali, nei più vari generi, nelle forme più articolate?

Certo, ancora una volta dobbiamo essere realistici: ci troviamo in una fase sperimentale che può senza dubbio comportare anche errori e insufficienze, valutazioni e scelte non sempre rispondenti. Ma il fenomeno va visto nelle sue linee di tendenza, nei suoi contenuti generali, nelle spinte reali al rinnovamento, alla ricerca, all'allargamento della partecipazione, che lo distinguono e ne rivelano incalcolabili potenzialità.

Tali nuove esperienze, tali iniziative in continua espansione richiedono con forza una nuova politica generale dello spettacolo, della musica, che affidi agli organi centrali dello Stato le funzioni di indirizzo, di programmazione generale, di coordinamento, ma che poggi saldamente sull'iniziativa locale, sulla valorizzazione di quelle forze, risorse, potenzialità, a livello regionale, provinciale, comunale, troppo a lungo rimaste ai margini dei grandi movimenti culturali, ai margini di una pratica attiva nel campo dello spettacolo.

Signor Presidente, desidero concludere queste brevi considerazioni richiamando all'attenzione del Senato (il Governo, ritengo, ne sarà al corrente, e se ciò non fosse mi è grata l'occasione per fare questa segnalazione al Sottosegretario qui presente) un importante documento votato all'unanimità da un recente convegno degli assessori regionali alla cultura tenutosi a Firenze. È un documento molto preciso nelle linee programmatiche, che traccia con chiarezza intendimenti di fondo nel campo della politica musicale e teatrale in senso globale. Vi si fa naturalmente riferimento al decreto presidenziale n. 616 del luglio 1977 per affermare che — cito tra virgolette — « le regioni, consapevoli del valore culturale e formativo delle attività teatrali e mu-

sicali, sottolineano l'urgenza che l'azione di tutti i centri del potere pubblico possa al più presto disporre di un quadro normativo adeguato alla domanda culturale del paese e delle singole comunità, alle legittime attese degli operatori e degli istituti culturali e alla volontà che anima le regioni e l'intero sistema delle autonomie locali di corrispondervi nel modo migliore ».

Si auspica quindi, in questo documento, che le riforme nel campo musicale e teatrale siano armoniche con il nuovo assetto istituzionale dello Stato italiano fondato appunto sulle regioni e sulle autonomie locali. Si richiede pertanto il riconoscimento della scelta metodologica di una programmazione democratica nei settori considerati, che si fondi su un ruolo protagonista dello Stato, delle regioni e degli enti locali e su una chiara e coordinata definizione delle competenze, identificando quelle dello Stato essenzialmente sul piano dell'indirizzo e del coordinamento nazionale, quelle delle regioni sul piano programmatico, quelle dei comuni sul piano gestionale.

Si afferma nello stesso tempo che l'intervento delle regioni e dei comuni sia stimolo delle attività musicali e teatrali pubbliche e private, anche a garanzia della qualità e della corretta gestione delle stesse, così come del pluralismo culturale.

Ho riassunto, salvo la citazione iniziale, le linee generali del documento, che credo debba essere meditato in generale da coloro che si interessano di cultura e di spettacolo e in particolare dai componenti della 7^a Commissione del Senato e dai colleghi che si occupano di questi problemi alla Camera, che si accingono appunto a studiare i diversi disegni di legge e a definire una riforma di questo settore.

Concetti semplici e realistici, come dicevo, sono riconoscibili in questo documento e mi auguro che ad essi il Parlamento sappia dedicare una grande attenzione quando, con la massima urgenza e riscattando i colposi ritardi, affronterà e definirà un nuovo, più avanzato e democratico regime delle attività musicali. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa** » (1335) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

B O G G I O , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Q U A R A N T A , sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981.

(*E approvato*).

Art. 2.

Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

(*E approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M O N A C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Devo esprimere il mio imbarazzo su questo argomento. Io sto seguendo il lavoro del senatore Boggio per l'avvio di questa riforma e ho visto che con molto impegno e con molto metodo ha avviato soprattutto la ricerca in questo settore. In sede di Commissione abbiamo avuto ieri o l'altro ieri una riunione con vari rappresentanti nazionali dei teatri pubblici e privati i quali si sono dimostrati soddisfatti di tutto ciò. Ma naturalmente il disegno di legge che stiamo per votare non può affrontare tutto il problema e si limita alla solita elargizione

di un po' di miliardi in attesa che le cose si assestino.

È soprattutto contro questo modo di procedere da parte di questo regime che la mia perplessità si fa sempre più grave e purtroppo continuativa perchè questo avviene per l'industria come per la musica. Non sono intervenuto prima sul provvedimento relativo alle attività musicali; ritengo tuttavia che questo sia un problema urgente, come ci dice il senatore Mascagni in Commissione.

Per quanto riguarda l'elargizione di miliardi alle attività teatrali di prosa, occorre constatare che siamo al limite dello scoppio: inflazione, aumento dei prezzi, Governo che non si sa se ce la fa o no, destabilizzazione terroristica. Ora i terroristi hanno finito di ammazzare e cominciano a rubare, poi finiranno di rubare e cominceranno a gambizzare.

In sede di Commissione ci troviamo spesso di fronte a difficoltà di bilancio nel risolvere i problemi della scuola. Ma, anche se il bilancio è difficile e pesante per la scuola, troviamo dei miliardi per la prosa. E sarebbe poco se si desse conto al Parlamento dei rivoli percorsi da questi miliardi. Si sa che molte volte sono stati dati dei miliardi ad enti che dovevano esplicitare mansioni che poi non hanno esplicitato. In sostanza, trovare veramente assurdo elargire miliardi prima che la riforma sia effettuata. Ciò mi fa pensare a quelle famiglie non tanto benestanti che si indebitano per festeggiare alcune ricorrenze come il battesimo o la cresima dei loro ragazzi; non hanno soldi, però si indebitano per fare queste feste. È di pochi giorni or sono un tragico episodio avvenuto in un paesino alle falde del Vesuvio. Si festeggiava un battesimo in un locale pubblico. Sono entrati dei rapinatori. Qualcuno ha reagito, qualcuno ha sparato ed è morta una donna; non ricordo se fosse la nonna o la madre del battezzato.

Fra tutte queste difficoltà economiche, come è possibile elargire miliardi? Capisco che la cultura è una cosa importantissima, che serve all'evoluzione delle masse ed a sviluppare la società, ma, se il battesimo si deve fare senza soldi, è meglio non farlo. Vedo

quindi un contrasto fra la difficoltà di uscire dalla crisi economica sempre più grave e la facilità con la quale oggi si danno soldi ai teatri di prosa non ancora strutturati in un ambito generale e ieri si davano soldi alle varie società industriali in *deficit*. Si va avanti con questo Stato assistenziale ed elargitore di miliardi: 20 miliardi, 90 miliardi, 100 miliardi, 150 miliardi, come se i miliardi venissero fuori dal nulla. E poi aumentano le tasse, aumenta il costo della vita ed aumenta l'inflazione.

Non faccio un intervento contro la legge, ma approfitto della legge per fare una ennesima critica a questo metodo di legiferare.

Ho poi letto attentamente la legge n. 854 precedente a questa e da essa risulta chiaro il meccanismo mentale della strutturazione della nostra società. Si parla tanto di avanzamento democratico, ma se leggete il quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 854 vedete che questo principio non viene applicato. Infatti il Ministro, sentita la commissione nazionale per le attività di prosa, può riconoscere con proprio decreto la qualifica di organo di produzione e di promozione teatrale a questi teatri che rispondono ai requisiti previsti dalla legge. Sembra che sia un meccanismo democratico che il Ministro senta questa commissione nazionale prima di prendere decisioni. In realtà se andiamo a vedere come è composta tale commissione in base alla legge n. 854 vediamo che vi sono rappresentanti dei vari Ministeri e delle regioni e, come dice la lettera f) dell'articolo 7, vari esperti scelti dal Ministro ed anche rappresentanti vari scelti sempre dal Ministro. Perciò il Ministro sente una commissione che ha nominato lui, commissione in cui non sono presenti i rappresentanti della base, cioè del *demos*. È pur vero che il Ministro sente i sindacati, ma solo una parte di essi.

Non è detto poi in questa legge che devono essere ascoltati con un parere consultivo gli operatori principali, cioè gli autori e gli attori e tutto quel personale tecnico senza il quale lo spettacolo non può essere realizzato.

Che razza di democrazia è questa se il Ministro nomina, il Ministro sceglie, il Ministro compone e poi decreta? Che cosa decreta? Quali sono i teatri, gli enti a cui possono essere dati i soldi o meno? Tutto questo è scritto nella legge n. 854, non sto sognando. Da una parte quindi c'è questo sperpero di miliardi e dall'altra questo inganno che fa la politica dei vertici che è in mano ai partiti di maggioranza. Tutto questo non può trovare d'accordo chi si preoccupa veramente dello sviluppo della democrazia nell'interesse delle popolazioni. Perciò a nome del Movimento sociale-Destra nazionale dichiaro voto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F A S S I N O , segretario:

GUALTIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che i massimali minimi della polizza di responsabilità civile (la cifra massima, cioè, entro la quale l'assicuratore risarcisce i danni che il suo assicurato ha procurato ad un terzo) furono fissati con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le autovetture ad uso privato, in 15 milioni per danno a singola persona ed a 3 milioni per danni a cose con il massimo evento di lire 25 milioni;

che detti massimali minimi furono elevati con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, ed a decorrere dal 1° gennaio 1978 a 20-5-50 milioni;

che l'aumento dal 1° gennaio 1978 fu adottato in concomitanza con l'estensione

della obbligatorietà assicurativa anche nei confronti dei terzi trasportati, con conseguente aumento del numero di coloro che hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore;

che ancora oggi tali massimali sono fermi alla misura fissata nel 1977;

che attualmente un automobilista su due è assicurato solo per i minimi di legge e che al Sud quattro assicurati su cinque sono ai minimi;

considerato:

che per effetto della sola svalutazione, per conservare la prestazione prevista dalla legge n. 990, i 15 milioni del 1969 oggi dovrebbero ammontare a circa 70 milioni;

che il mancato adeguamento svuota di contenuto la legge n. 990 che ormai non tutela più sufficientemente i cittadini;

che a tale adeguamento è correlato il risarcimento liquidabile dal fondo vittime della strada in caso di danni da persona non assicurata o rimasta sconosciuta;

che sono evidenti le sperequazioni per il cittadino che sarà risarcito con polizza ai minimi di legge;

che in presenza di danni che per la loro complessità hanno richiesto lunghi tempi tecnici di liquidazione i danneggiati pretendono dal giudice interessi compensativi ed incrementi per la svalutazione monetaria, ponendo evidenti problemi all'assicurato non adeguatamente coperto;

che in sede CEE è allo studio una direttiva tendente ad uniformare i massimali minimi che negli altri Paesi sono enormemente più elevati dei nostri (si va, per ogni persona, dai circa 200 milioni della Germania alle coperture illimitate del Belgio e dell'Inghilterra);

che sin dallo scorso anno 1980 ci furono da più parti richieste di elevare il massimale a 150-50-15 milioni e che tale elevazione presenta costi abbastanza contenuti per l'assicurato,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro vorrà adottare per portare a risanamento la situazione prospettata.

(2 - 00294)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FASSINO, segretario:

BONDI, CIACCI, CHIELLI, GIOVANNETTI, URBANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione determinatasi all'Isola d'Elba — come dimostra anche lo sciopero generale effettuato in data 25 marzo 1981 — in seguito al dichiarato proposito dell'« Italsider » di chiudere entro il 1981 le miniere di ferro dell'isola nonostante il parere contrario espresso da un comitato tecnico composto da rappresentanti designati dal Ministero delle partecipazioni statali, dal Ministero dell'industria, dalla « Finsider », dalla federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, dalla Regione Toscana e dagli enti locali;

che cosa intendono fare per evitare tale eventualità nell'interesse dell'economia dell'isola, che non può permettersi la perdita di una così rilevante fonte produttiva di occupazione e di reddito e nell'interesse più generale del Paese, che verrebbe a perdere la possibilità di utilizzare oltre 16 milioni di tonnellate di minerale di ferro che, viceversa, con adeguati investimenti, potrebbe essere convenientemente estratto, riducendo la nostra dipendenza dall'estero e dando, addirittura, sia pure in prospettiva, un relativo margine di utile alle tanto dissestate finanze dell'« Italsider ».

(3 - 01333)

BONDI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ, CHIELLI, CIACCI, MARSELLI, TERRACINI, CALAMANDREI, PROCACCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Ricordato:

che, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, fu approvata e resa esecutiva la convenzione tra

il suo Ministero e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.;

che con tale convenzione venne stabilito, tra l'altro, di procedere alla costruzione della terza rete televisiva, costruzione che la RAI doveva iniziare non oltre il 1° gennaio 1978;

che entro tre anni dall'inizio dei lavori tale rete doveva essere estesa fino a servire tutti i capoluoghi di regione e non meno del 55 per cento della popolazione nazionale, gli interroganti chiedono di sapere:

1) qual è lo stato di realizzazione del programma ad oltre 3 anni dal suo inizio;

2) quali sono i prossimi impegni per permettere anche all'altra parte della popolazione nazionale (che paga il canone per intero) la ricezione del terzo programma TV;

3) se il Ministro non ritiene — anche in considerazione del fatto che la terza rete è ritenuta dalla stessa convenzione idonea per una separata e contemporanea utilizzazione per diffusioni in ambito regionale, fatto, questo, che potrebbe ulteriormente rispondere alla valorizzazione ed al rafforzamento dello strumento televisivo pubblico — di accelerare comunque i tempi per l'estensione della terza rete TV;

4) qual è, specificatamente, lo stato della realizzazione della terza rete TV in Toscana e quali sono i prossimi programmi per la suddetta regione.

(3 - 01334)

CIACCI, TEDESCO TATÒ, BONDI, CHIELLI, MERZARIO, BELLINZONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che le aziende termali ex EAGAT (come quelle di Chianciano, Casciana Terme e Montecatini) vivono attualmente in una situazione di incertezza, determinata dal troppo lungo periodo di parcheggio all'EFIM, con grave pregiudizio per la possibilità di una politica di sviluppo del settore, per la garanzia dei livelli di occupazione e per l'intera economia delle zone interessate;

ricordato che la legge n. 641 del 21 ottobre 1978 prescrive che « l'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo... al trasferimen-

to alle Regioni delle attività, dei patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli Enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria. . . »;

considerato che sono oramai trascorsi quasi due anni e mezzo dall'emanazione della ricordata legge n. 641 e più di due anni dall'approvazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (riforma sanitaria),

gli interroganti chiedono di sapere quali sono i motivi del grave ritardo e se non si intende colmarlo rapidamente con l'adozione del previsto provvedimento legislativo.

(3 - 01335)

ZICCARDI, MILANI Giorgio. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

1) che tra ENI e Federazione sindacale unitaria è stato raggiunto un accordo per il risanamento e lo sviluppo dell'apparato industriale chimico della Basilicata;

2) che tale accordo riguarda anche gli stabilimenti di Ferrandina e Tito,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del rifiuto del commissario governativo di consegnare detti stabilimenti all'ENI, in contrasto con i documenti sottoscritti il 12 marzo 1981 e con l'urgenza dell'inizio dell'opera di risanamento per consolidare e sviluppare l'occupazione.

(3 - 01336)

CORALLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che il compartimento di Palermo dell'Enel ha indetto pubblici concorsi per il reclutamento di personale per i quali « l'Enel si riserva di effettuare una selezione preventiva delle candidature pervenute, qualora quelle rispondenti ai requisiti indicati nel bando siano in numero eccedente i limiti che consentono di svolgere in modo efficace le prove di selezione ed unicamente al fine di

contenere l'ammissione a dette prove agli elementi più preparati in relazione alle esigenze dell'Ente », l'interrogante chiede di conoscere:

con quali criteri detta selezione preventiva viene operata;

per quali motivi essi non vengono chiaramente indicati nel bando di concorso;

quali garanzie il Governo è in grado di offrire circa l'obiettività delle scelte che verranno operate;

quali misure il Ministro intende suggerire all'Enel al fine di evitare che l'esclusione dal concorso di candidati in possesso dei titoli richiesti dia luogo, per la mancata indicazione di precisi criteri di selezione, ad un paralizzante contenzioso a seguito di prevedibili ricorsi da parte dei candidati non ammessi.

(3 - 01337)

GIOVANNETTI, COLAJANNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione che incombe sui fornitori ed imprenditori che operano con le aziende a partecipazione statale, e in particolare con quelle del gruppo EFIM della provincia di Cagliari;

se risponde al vero l'esistenza di una clausola sui contratti con gli operatori economici che statuisce un pregiudiziale divieto alla cessione dei loro crediti ad istituti finanziari.

(3 - 01338)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Visto che le leggi numero 267 del 7 aprile 1977 e n. 279 del 15 giugno 1978, relative all'attuazione ed al finanziamento dei programmi di riordinamento delle aziende ex EGAM, fanno riferimento alla definizione dei piani di settore per il minerario-metallurgico con riguardo alle indicazioni della legge n. 675;

tenuto conto che la SAMIM ha predisposto il piano di ristrutturazione e di sviluppo del settore e che nel settore minerario in particolare la riduzione degli addetti in Sardegna ha trovato adesione solo in quanto veniva definito un piano di rilancio della metal-

lurgia dei non ferrosi con la creazione del polo piombo-zinco,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali obiettivi si intendono realizzare con lo smembramento della « Carbosulcis » dalla SAMIM ed il suo inquadramento nell'AGIP-mineraria, se da tale operazione consegue una riduzione di personale della sede romana della SAMIM e — in tale ipotesi — come sono stati definiti i problemi dell'eventuale eccedenza;

b) quali ostacoli si frappongono all'approvazione, da parte della giunta esecutiva dell'ENI, del piano metallurgico già predisposto dagli organi tecnici della SAMIM;

c) quali costi saranno riversati sulla produzione con il trasferimento degli uffici della SAMIM nella sede dell'EUR a Roma, di recente acquisita dall'ENI.

(3 - 01339)

BONIVER PINI, SPANO, NOVELLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

i termini, i contenuti ed i vantaggi che deriveranno al nostro Paese dal recente contratto firmato con la Romania per la costruzione di due centrali nucleari;

se risponde a verità che il pagamento è dilazionato in ben 16 anni, con un periodo iniziale di mora di 6 anni, e quale ne risulta l'onere accollato sul Mediocredito centrale.

(3 - 01340)

MASCAGNI, BERTONE, URBANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che una pubblicazione di partito in lingua tedesca di Bolzano ha di recente definito « vili » e « folli fanatici » i partigiani romani che nel marzo 1944 condussero l'azione di guerra di via Rasella, nella quale caddero 33 soldati sudtirolesi dell'esercito nazista di occupazione, azione alla quale i nazisti risposero con la strage delle Fosse Ardeatine;

che la lapide scoperta il 29 marzo 1981 in un cimitero militare di Bolzano, nel corso di una cerimonia commemorativa religiosa, qualifica quell'azione di guerra come at-

to « proditorio » (*hinterhältig* in lingua tedesca),

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo, come già richiesto da numerose organizzazioni partigiane, non ritenga necessario ribadire in sede storico-politica il giudizio già espresso a suo tempo dalla Magistratura italiana nel senso di negare qualsiasi fondamento a simili ingiuriose affermazioni, e non intenda nello stesso tempo indirizzare — nel nome della Resistenza, sulla quale si fonda la Costituzione repubblicana — un sentimento di solidarietà ai combattenti per la libertà fatti segno a quegli inqualificabili insulti.

(3 - 01341)

PACINI, BARSACCHI, FAEDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Tenuto conto:

delle intese raggiunte nel luglio 1980 fra la società « Cucirini Cantoni Coats » e le organizzazioni sindacali di Lucca;

della verifica di tali intese, avvenuta il 26 marzo 1981, che ha fatto emergere posizioni non convergenti fra le parti;

dell'iniziativa della società che il 31 marzo 1981 ha iniziato procedura di licenziamento per circa 500 operai e 60 impiegati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono assumere onde evitare che la grave crisi che si minaccia presso la « Cucirini Cantoni Coats » si aggiunga alla già pesante situazione determinatasi in vari settori economici della provincia di Lucca, con gravi ripercussioni sui livelli dell'occupazione.

(3 - 01342)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SCEVAROLLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 3 - 00299).

(4 - 01884)

LA PORTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il concorso ad un posto di assistente ordinario presso la cattedra di composi-

zione D della facoltà di architettura dell'Università di Palermo, indetto dal Ministero con bando pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 del *Bollettino Ufficiale* del 25 maggio e 1° giugno 1978, causa i ripetuti rinvii, si è concluso soltanto nei giorni 20 e 21 febbraio 1980;

che ancora oggi non è stata pubblicata la graduatoria del risultato del concorso, pur avendovi partecipato solo due concorrenti;

che l'inerzia dell'amministrazione è causa di possibile danno per gli interessati e per la Pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali plausibili motivi vengono addotti per spiegare le lungaggini ed i rinvii che hanno caratterizzato tale concorso;

b) quali iniziative concrete ed urgenti il Ministro intende assumere per la pubblicazione della graduatoria del risultato del concorso.

(4 - 01885)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio del ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per alleviare lo stato di grave disagio in cui sono venute a trovarsi diverse categorie economiche siciliane, a causa del fortissimo vento di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, che ha provocato ingenti danni in tutta la Sicilia.

In diversi porti alcune barche sono affondate; diverse case delle baraccopoli della Valle del Belice sono state scoperchiate; migliaia di aranci, limoni ed ulivi sono stati spazzati via dal vento; incendi sono divampati nei Nebrodi.

Sono stati gravemente danneggiati i sericoltori, in particolare quelli della provincia di Trapani, dove le coperture di plastica delle serre sono state distrutte assieme alle coltivazioni di primizie primaverili, pomodoro e fragole.

Gli eventi atmosferici, ancora una volta, hanno arrecato notevolissimi danni all'agri-

coltura nel trapanese ed è, pertanto, necessario l'intervento governativo a sostegno economico dei lavoratori della terra.

(4 - 01886)

DE SABBATA, GUERRINI, BENEDETTI, SALVUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che nel comune di Macerata è stata affidata in concessione all'« Adriatica costruzioni » s. r. l., con l'impiego dei finanziamenti relativi ai piani di ricostruzione postbellica, la realizzazione di una superstrada di collegamento fra la strada statale n. 475 e la strada statale n. 77 (da località Piediripa a località Villa Potenza);

che l'avvio delle opere ha suscitato notevole allarme e vasta opposizione per la lesione al territorio, l'inadeguatezza del progetto, l'offesa all'ambiente, l'esosità del costo (che, fra l'altro, ha fatto sorgere in più d'uno anche sospetti sulla correttezza della operazione amministrativa);

che il collegamento fra dette località può essere realizzato da altro progetto, proposto da un comitato di iniziativa cittadina, sostenuto da migliaia di firme, progetto simile ad altro in passato approvato dall'ANAS e conforme alle indicazioni urbanistiche dell'architetto Piccinato, redattore del piano regolatore generale di Macerata, in vigore;

che il suddetto progetto ha un costo che si può valutare corrispondente al 10-15 per cento rispetto a quello in concessione, del quale utilizza tutte le opere già realizzate, gli interroganti chiedono di conoscere:

se risulti che il tracciato in concessione non ha certezza di realizzabilità tecnica e comunque di sufficiente sicurezza;

se il Ministro non ritenga che il costo dello stesso, valutabile in cifra notevolmente superiore ai 100 miliardi, ecceda le disponibilità di bilancio e, in particolare, contrasti con la legge finanziaria già approvata dal Parlamento, che esclude per il 1981 qualsiasi copertura e sia, inoltre, eccessivo rispetto agli interventi da compiere in quel territorio, tanto rispetto alle iniziative pubbliche in tutti i settori di attività economica e di servizi, quanto, in particolare, relativamente agli interventi sulla rete viaria regionale;

se non ritenga, altresì, che in tale costo non sia compreso l'inserimento completo dell'opera nell'esistente rete viaria, il che lascia prevedere altre spese per nulla preventivate;

se, infine, tutto ciò considerato, non ritenga di sospendere i lavori per addivenire ad un più attento esame di tutta la complessa questione.

(4 - 01887)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 aprile 1981**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corren-

te settimana dal calendario dei lavori della Assemblea, la seduta di domani, 3 aprile, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 aprile, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 17,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea